

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DI FOGNA
DEI CENTRI URBANI E PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE A SCOPO IRRIGUO.

Testo di legge modificato in conformità ai rilievi del Commissario di
Governo.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ


Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Commissario di Governo, in sede di esame della proposta di legge recante "Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo", ha ritenuto necessario: in merito al contenuto dell'art.1, precisare che gli impianti in questione devono riguardare centri abitati appartenenti a Comuni diversi; ciò al fine di precisare i limiti della competenza regionale ed evitare di conseguenza di interferire con l'ordinamento comunale.

Ha rilevato altresì che le disposizioni finanziarie dell'art.6 non consentono la valutazione dei maggiori oneri relativi all'anno 1979.

La Commissione, in sede di riesame, ha ritenuto di dover accettare le osservazioni governative ed ha in proposito rielaborato gli articoli come da testo allegato.

Antonio Ventura



Il Commissario di Governo, in sede di esame della legge regionale recante "Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami fognari dei centri urbani, e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo" ha rilevato: che all'art.1 non è precisato, come dovuto, trattarsi di centri abitati appartenenti a Comuni diversi"; che le disposizioni finanziarie dell'art.6 non consentono la valutazione dei maggiori costi relativi all'anno 1979.

Dovendo adeguare il testo di legge ai rischi di cui sopra si è provveduto ad aggiornare il testo come segue:

Art.1

(formulazione originaria)
Gli impianti di depurazione di fognari dei centri urbani, comprese le condotte intercomunalì e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi) sono opere di competenza regionale.

- invariato
- invariato
- invariato
- invariato

Art.1

(nuova formulazione)
Gli impianti di depurazione dei liquami di fognari dei centri urbani, appartenenti a Comuni diversi, comprese le condotte intercomunalì e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi), sono opere di competenza regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Art.6

(formulazione originaria)

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per L.3.500 milioni con storno di pari somma dal cap.352 del bilancio di previsione dell'esercizio 1978 parte 2° - Spese all'oggetto "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" e per L.14.500 milioni con stanziamento da iscrivere su apposito capitolo del bilancio relativo all'esercizio 1979.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni, sia per quanto attiene la competenza che per quanto attiene la cassa.

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap.144 bis (cni)- Realizzazione di impianti di depurazione per l'utilizzazione delle acque reflue a scopo irriguo:

L.3.500.000.000-.

VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE.

Cap.352 - fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo
L. 3.500.000.000

Art.7 - invariato

Art.6

(nuova formulazione)

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L.3.500 milioni con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap.352 -Parte 2°- Spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1978 "Finanziamento ai sensi dell'art.7 lett. A,B e C della legge 2/5/76 n.183" e per L.14.500 milioni con lo stanziamento previsto al Cap.110 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione, disponibile.

Ai sensi del 2° comma dell'art.39 della legge regionale n.17 del 30/5/77 l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap.352 "Finanziamento ai sensi dell'art.7 lett.A,B e C della legge 2/5.76, n.183" del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L.3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art.39 della legge regionale n.17 del 30/5/77 del Bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.